

IL DELICATO EQUILIBRIO IN TEMA DI DIRITTI UMANI
E LIBERTÀ DI RELIGIONE DA COSTRUIRE TRA LA
«CHARTA ŒCUMENICA DI STRASBURGO» (22.4.2001)
E LA «DICHIARAZIONE DI LAEKEN» (15.12.2001)

1. Introduzione. — 2. Accettabilità dell'interpretazione «de-eticizzante» dei diritti di libertà religiosa esclusivamente in chiave di «proiezione utilitaristica esterna del singolo» e non di gestione arbitraria della libertà. Attualità della dottrina del Concilio Vaticano II. — 3. Gli orientamenti e le aspettative sul futuro dell'Europa istituzionale in alcuni recenti documenti del Magistero di Giovanni Paolo II e nei voti della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE). — 4. Conservazione e progressismo giuridico nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7.12.2000). — 5. L'accorato messaggio rivolto da Giovanni Paolo II al Cardinale Antonio Maria Javierre Ortas a proposito del tendenziale destino «laico» circa l'interpretazione dei diritti umani. — 6. La «*Charta Œcumenica di Strasburgo*» (22.4.2001), siglata dal Comitato misto Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE)-Conferenza delle Chiese Europee (KEK). — 7. La «*Dichiarazione di Laeken: il futuro dell'Unione europea*» (15.12.2001) e l'ombra di Leviatano.

1. Non sembra contestabile il fatto che i «problemi umani» in senso lato, quelli afferenti alla dimensione dell'uomo nella sua esperienza dolorosa, manifestino una tendenza storica a connaturarsi in «problemi di tipo religioso», condizione preliminare quest'ultima, ad ingenerare una «concezione religiosa del mondo»⁽¹⁾.

(1) Il tema «religioso» è sviluppato in termini scientifici da C. BORGHI, *Mentalità scientifica e religione: Considerazioni di un fisico*, in *Cristiani e società italiana, Contributo per il Movimento Popolare*, n. 12, Varese, 1980, p. 29 ss. Sul profilo soggettivo della religione vedi anche G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, 1957, p. 20: «...la religione è un fenomeno di natura intima e spirituale, facente parte del momento individuale della vita umana». Circa la libertà di religione in Atti e Trattati internazionali, F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, VI, Bologna, 1997, pp. 143 e ss.; L. BRESSAN, *Dichiarazioni e norme internazionali*, Padova, 1989; AA.VV., *La tutela della libertà di religione*.

Bisogna tuttavia intendersi sulle prospettive, giacché se ve ne è una che ha manifestato variabilità nel modo di promuovere formule di sintesi — anche sulle garanzie politiche fondamentali della persona e le sue libertà primarie —, questa può ben dirsi la visuale del diritto, non esclusa la prospezione sovranazionale comunitaria dello stesso.

Sembra altrettanto incontestabile l'affermazione per la quale assistiamo ad una tendenza comune quanto progressiva alla « de-eticizzazione » dei diritti umani, con chiarissimi riflessi incidenti su quel gruppo di postulati il cui contenuto sembrava essere esaurientemente « coperto » dal corrispondente — o presunto tale — « bene giuridico » della fede, della religione, di quella medesima idea di Dio di cui Giovanni Paolo II lamenta l'assenza ⁽²⁾. Una doglianza, questa, assai penosa, giacché l'oblio del Trascendente sembra contagiare in pari misura gli alti esponenti istituzionali europei — basti pensare alla declamata divinizzazione dell'Europa (novella Dea Ragione?) nelle parole di Valéry Giscard d'Estaing —, quanto le Carte programmatiche che il legislatore europeo del XXI secolo assume a pietre angolari su cui fondare l'Unione europea. Ora, questa piega assunta dal diritto internazionale è fatto non nuovo e sta ad indicare la progressiva relativizzazione dei principi giuridici, con una tendenza acuita dalle esigenze di accorpamento e, purtroppo, di pianificazione imposte dall'ampliamento comunitario ⁽³⁾.

Ordinamento internazionale e normative confessionali (a cura di S. FERRARI e T. SCOVAZZI), Padova, 1988.

⁽²⁾ Ancora recentemente il Pontefice, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali del nuovo Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la S.Sede, Gerhard Westdickenberg, è tornato sull'argomento, tenuto conto del notevole contributo di quella nazione alla « creazione di un Ordine globale di giustizia e di pace ». Tra i molteplici passaggi del discorso di Giovanni Paolo II sulla necessità di un impegno alla ricerca di valori comuni: « ...oggi gli europei devono affrontare la sfida di « costruire una cultura e un'etica dell'unità, in mancanza delle quali qualunque politica dell'unità è destinata prima o poi a naufragare » (Lett. Ap. *Spes Aedificandi*, 1° ottobre 1999, n. 10) ». La radice di questa ricerca si trovi nel cristianesimo: « Non c'è dubbio che, nella complessa storia dell'Europa, il Cristianesimo rappresenti un elemento centrale e qualificante... La fede cristiana ha plasmato la cultura del Continente... » Vedi *L'Osservatore Romano*, sabato 14.9.2002, p. 4 e 5. Si noti che, contrariamente alle consuetudini del giornale, il discorso del Papa in lingua tedesca è stato corredato della traduzione in italiano.

⁽³⁾ Vedasi G. CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, I, Milano, 1989, pp. 60-63, il quale avverte come sulla formulazione di norme generali attinenti la libertà di re-

Per vero, tale stato di cose lascerebbe presumere un cittadino maturo nelle sue «scelte» etiche nel quadro di una zona neutra ma rapportabile all'essenza stessa dell'uomo, alla sua dignità, nei cui confronti il potere autoritario dello Stato — nel futuro dell'Unione europea —, deve offrire garanzie ed apprestare tutele.

Il terreno più sensibile a misurazioni sulle anzidette garanzie dei diritti umani è il giure penale: la carenza di contenuto nei principi etici, nel decantare l'astrattezza della norma, dovrebbe contribuire alla certezza del diritto, in ossequio al noto brocardo «*nullum crimen, nulla poena sine lege*»⁽⁴⁾. La questione nodale è attualmente riconducibile all'accennata tendenza riverberata chiaramente nella Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea e siglata dal Consiglio europeo di Nizza, il 7.12.2000. Ci si domanda se il processo di integrazione normativa che tale documento preannuncia, concorrendo alla traslazione di tale corredo di garanzie come «libertà di» verso una «libertà da», comporti rischi di tenuta di quei medesimi diritti fondamentali, oppure una lenta «deriva» etica degli stessi⁽⁵⁾.

Quanto è dato ravvisare oggi nell'evoluzione del diritto comunitario indica la complessità del fenomeno, e le sue contraddizioni implicite. Da un lato la «de-ideologizzazione» dei diritti nazionali, felice base sulla quale avviare un umanesimo integrale, fondato su un «personalismo» incline ad individuare nell'uomo un valore etico in sé; dall'altro, la summenzionata «de-eticizzazione» che incide uniformemente tanto sui diritti umani (la vita, l'integrità fisica, la salute

ligione si opponga la volontà «particolare» di conservare il dominio della materia da parte dei singoli Stati.

(4) F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, 3^a ed., Cedam, 1992, p. 22. Si veda in proposito, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *Larissis ed Altri contro Grecia*, del 24.2.1998, circa la libertà di proselitismo.

(5) I molteplici aspetti del tema sono stati ampiamente dibattuti in occasione dell'Incontro di Camaldoli del 2-3 luglio 1999 e del 30 giugno-1 e 2 luglio 2000 ed i cui Atti sono stati pubblicati in *Il Regno*, rispettivamente nel Suppl. al n. 4, del 15.2.2000 e Suppl. al n. 2, del 15.1.2001. Relativamente al secondo Incontro di Camaldoli, celebrato all'insegna del tema «Ispirazione Cristiana, causa dell'Europa», si veda quanto affermato dal Card. R. ETCHEGARAY, *Un saluto europeo e cristiano*, loc.cit., p. 4; P. SCOPPOLA, *Possibilità e dovere di speranza*, p. 25. Per quanto attiene ai problemi dell'ecumenismo in Europa, si vedano gli interventi del Card. C. SCHÖNBORN, *Spirito dell'Europa, spirito del Cristianesimo*, p. 26; M. TOMKA-M.P. ZULEHNER, *Dio dopo il comunismo*, p. 36-43; Card. A. SILVESTRINI, *La S.Sede e la presenza delle Chiese orientali cattoliche*, p. 52-53.

ecc.) quanto sulle libertà inviolabili (diritto di coscienza, di riunione, di parola, di religione ecc.). La Chiesa avverte la gravità del momento storico e lo fa nelle riflessioni inconsuete e dolenti di Giovanni Paolo II, il quale denuncia negli Accordi internazionali un' enfasi puramente formale, senza contenuti spirituali, a proposito della dignità umana. Si potrebbe osservare che nella sfera del diritto positivo e delle competenze redistribuite, il legislatore di Nizza abbia voluto fare integrale carico sulla Chiesa, dell'impegno alla guida delle coscienze. Si tratta però, di un compito reso oggi da molte circostanze, di ancor più difficile attuazione. Vari sono i fattori concomitanti: la « de-ideologizzazione » ha impoverito quei segmenti di protesta sociale e di critica, nei quali la Chiesa recuperava una funzione di orientamento etico delle coscienze oltre ad esprimere una autorevole voce simbolica; un altro elemento è la secolarizzazione travalicante la stessa geografia comunitaria, ed attecchita su una indistinta e difficilmente governabile globalizzazione tanto nefasta da degradare il credente da cittadino in semplice « consumatore ».

In questa prospettiva storicistica che recupera la relativizzazione della verità e della morale, ma comprime la spiritualità in spazi assai angusti, ha del paradossale registrare il vigore della attuale affermazione della Chiesa sul piano internazionale nei rapporti posti in essere con i singoli Stati — specie quelli che, resuscitati al vento marxista, oggi si candidano per l'ingresso nell'Unione — attraverso l'istituto concordatario ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Vedi G. CATALANO, *I Concordati tra storia e diritto*, Messina, 1992, p. 5 ss.; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di Concordati, 1950-1999*, LEV, 2000. In particolare, nell'Europa dell'ultimo quarto del Novecento, anche per le vicende che hanno condotto al collasso dell'assetto geo-politico marxista ed al crollo degli Stati satelliti all'URSS, è dato registrare formule pattizie di natura concordataria che vanno da Accordi per scambi di Note Diplomatiche ad Accordi tematici. Tali patti internazionali, naturalmente, pongono al centro i diritti dell'uomo e la sua dignità in prospettiva etica. Nell'Europa « Occidentale » ricorderò, tra i più recenti, i Concordati di: Portogallo (1975), Spagna (1976 e 1979), Italia (1984) e Malta (1988, 1989, 1991 e 1993), nonché gli Accordi ecclesiastici ad integrazione progressiva di Austria e Germania. Nell'Europa dell'Est, autentica culla di una prorompente fioritura concordataria, vanno menzionati: la Polonia (1993) e la Slovacchia (2000), firmatarie di Accordi generali identificabili in Concordati; l'Ungheria (con un « Accordo di normalizzazione » delle relazioni internazionali, cui hanno fatto seguito due Accordi tematici, nel 1994 e nel 1997); la Croazia, con un gruppo di quattro Accordi tematici (tre nel 1996 e un quarto nel 1998). Infine, i Paesi Baltici: l'Estonia (con due accordi per Note Diplomatiche, tra il 1998 e il 1999), la Lettonia (con un Accordo generale, nel 2000) e la Lituania (con tre Accordi tematici

Per vero, il fenomeno concordatario rifiorito dall'età di Pio XI e, successivamente, dal pontificato di Paolo VI, ha registrato un potente decollo con Giovanni Paolo II⁽⁷⁾. Il suo pontificato ha conferito concretezza pattizia ai dettami proposti dalla Chiesa universale del Concilio Vaticano II e riassunti nella «*Dignitatis Humanae*» (la quale con sapiente lungimiranza, individuava i contenuti della libertà religiosa nella «immunità dalla coercizione della società civile») e nella «*Gaudium et Spes*» a proposito del ruolo partecipativo assunto dalla Chiesa nella Società umana⁽⁸⁾.

siglati nel 2000). Sul punto, v. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Passato e presente dei Concordati*, in *Jus Ecclesiae*, XII/3, PUSC, 2000, spec. pp. 650 ss.

È assai significativo notare, inoltre, che dei 13 Paesi candidati ad entrare nell'Unione europea, affiancandosi ai 15 Stati membri, la gran parte abbia stipulato Concordati o Accordi di natura concordataria con la Santa Sede. Tali Stati sono: l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovacchia.

Va qui precisato che più recentemente hanno siglato Accordi con la S.Sede: la Slovenia (un «Accordo su questioni giuridiche» sottoscritto in data 14.12.2001, nel quale si esplicita, tra l'altro, la cooperazione per l'esercizio effettivo del diritto umano della libertà di religione) ed in seguito la Rep. Ceca (un «Accordo sul regolamento dei rapporti reciproci», il 25.7.2002 ma a tutt'oggi non ratificato).

Per quanto attiene agli altri due Stati dell'ex blocco sovietico, la Bulgaria e la Romania, non sono stati registrati progressi pattizi, anche se sono state allacciate e confermate relazioni diplomatiche, con formale conferimento di Lettera Credenziale all'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Bulgaria presso la S.Sede (in data 21.12.2001), mentre risulta attualmente vacante la nomina dell'omologo rappresentante diplomatico di Romania. Va ancora aggiunto che, in ogni caso, esistono solidi rapporti diplomatici anche con quest'ultimo Stato, tenuto conto della sussistenza di relazioni ufficiali già dal 1999 e della cura manifestata dal Vaticano nel richiamare i precedenti storici: ragion per cui il 21.5.2000 si ritenne utile celebrare l'80° Anniversario dell'allacciamento di relazioni diplomatiche tra le Parti.

Per quanto attiene Cipro e la Turchia, infine, i rapporti internazionali con la S.Sede non vanno oltre le normali relazioni diplomatiche (la Lettera Credenziale al nuovo Ambasciatore Straord. e Plenip. di Cipro presso la S.Sede è del 14.12.2000; per la Turchia, del 7.12.2001).

(7) P. CIPROTTI-A. TALAMANCA (a cura di), *I Concordati di Pio XII (1938-1958)*, Univ.Studi Camerino-Fac. Giurisprudenza, Milano, 1976; P. CIPROTTI-E. ZAMPETTI (a cura di), *I Concordati di Giovanni XXIII e dei primi anni di Paolo VI*, Univ.Studi Camerino-Fac. Giurisprudenza, Milano, 1976; *I Concordati di Giovanni Paolo II*, in *Quad. Dir. e Pol. Eccl.*, Il Mulino, 1991/1.

(8) Vedi la Dichiarazione «*Dignitatis Humanae*» (7.12.1965), in partic. Cap. 1, lett. d). Si veda anche la Costituzione Pastorale «La Chiesa nel mondo contemporaneo»: «*Gaudium et Spes*», (7.12.1965), Capo 42, lettera d): «Inoltre, siccome in forza della sua missione e della sua natura non è legata ad alcuna particolare forma di cultura umana o sistema politico, economico o sociale, la Chiesa per questa sua universalità può

Un secondo versante di affermazione della Chiesa, non meno significativo, è quello del decentramento governativo ecclesiale, attraverso le potestà in ambito locale e nazionale esercitate dalle Conferenze Episcopali, alle quali è delegato il compito di sondare lo stato di effettiva garanzia goduta dai diritti umani nei singoli Stati⁽⁹⁾.

Il quadro fin qui descritto si completa con il consolidamento ecumenico in Europa: una azione concorrente e integrativa di quella governativo-istituzionale e riassumibile nei tre punti cardine indicati dalla «*Charta Ecumenica*» di Strasburgo (22.2.2001): 1) la riscoperta della dignità umana; 2) il rinnovato pluralismo culturale; 3) la ricerca di unità delle Chiese.

Su tali presupposti, focalizzati nel governo della Chiesa, si alza la voce del magistero di Wojtyła e le riflessioni della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), riconducibili alla necessaria «fedeltà creativa ai valori umanistici» e al Trascendente. Il rischio è infatti quello di inabissarsi in una nuova barbarie non più individuabile nell'onnipotenza del Partito o del Leader divinizzato, ma nel perfezionamento formale di un «*homo novus oeconomicus*», autosufficiente e senza Dio. Uno stato di cose che sembra non ricevere la debita attenzione neppure dalla recente «Dichiarazione di Laeken» (15.12.2001) e — salvi alcuni isolati ma significativi contributi — dalle relazioni programmatiche degli esponenti politici incaricati alla sede istituzionale della cd. «Convenzione».

costituire un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e nazioni, purché queste abbiano fiducia in lei e riconoscano realmente la vera sua libertà in ordine al compimento della sua missione».

La bibliografia sul punto è imponente: per tutti, P.A. D'AVACK, *La libertà religiosa nel magistero della Chiesa nell'ultimo secolo, Studi in memoria di T. Ascarelli*, V, p. 3007, Milano, 1969.

(⁹) Attualmente in Europa, sotto diversa forma statutaria, si contano 34 Conferenze Episcopali (Danimarca e Svezia, Lussemburgo e Finlandia, tuttavia, non sono menzionate nell'elenco dell'Annuario Pontificio)

Circa i 13 Stati «candidati»-membri, eccezion fatta per Cipro, sono provvisti di Conferenze Episcopali: la Bulgaria (dal 1992), la Rep.Ceca (dal 1999), la Romania (dal 1995), la Slovenia (dal 1999), l'Ungheria (dal 2000), la Polonia (dal 1995), la Slovacchia (dal 2000), l'Estonia (qui i recenti Accordi concordati del 1998 prevedono un Amministratore Apostolico cui affidare la cura dei fedeli), la Lettonia (dal 1997), la Lituania (dal 2001), la Turchia (dal 1987) e Malta (dal 1971). V. *Annuario Pontificio*, ed. Città del Vaticano, 2002, p. 922-938.

Su questi toni, il Messaggio preoccupato di Giovanni Paolo II al Cardinale Javierre Ortas, in occasione del 1200° anniversario dell'incoronazione di Carlo Magno, primo grande fondatore dell'Europa cristiana: tema della lettera, il destino «laico» dei diritti umani, l'indifferentismo che formalizza con disinvoltura il possibilismo sull'eutanasia (il cd. «diritto al suicidio assistito»), sulla manipolazione dell'embrione umano, sull'essenza stessa della dignità umana⁽¹⁰⁾.

La rielaborazione dei diritti fondamentali e delle libertà dell'uomo in formule più estese, generalizzanti e a-contenutistiche, modulate su un Macro-Stato, paventato ma possibile, «tollerante» al punto da rianimare i miti illuministi e, forse, un inquieto Leviatano, comporta alcune brevi osservazioni sul futuro del diritto di libertà religiosa. Si tratta di brevi spunti sulla possibilità di conservare l'eredità dei diritti fondamentali dell'uomo nella tradizione più profondamente «umanistica» che è quella etico-cristiana loro propria, solo attraverso un recupero integrale dell'individuo come soggetto «singolo» nella responsabilità e tutela giuridica del suo personale agire⁽¹¹⁾.

(10) A proposito di bioetica, un «Giano bifronte», si veda G. PASTORE, *Diritti umani e bioetica*, in *Il Regno*, 4/2000, Suppl. cit., p. 50. In ambito di economia globalizzata e di democrazia nei Paesi ricchi, si veda l'intervento di T. TREU, *Un welfare attivo, inclusivo ed equo*, in *Il Regno*, 2/2001, Suppl. cit., p. 81.

(11) Sul binomio fede-politica e quanto ciò includa un «problema di identità» dell'Europa, v. N. COLAIANNI, *Cattolici democratici in Europa*, in *Il Regno*, 4/2000, Suppl. cit., p. 62-63. In materia di istituzioni e di garanzia di libertà religiosa nell'Europa comunitaria, S. BERLINGÒ, *Laicità dello Stato, confessioni e gruppi religiosi*, in *Il Regno*, 2/2001, Suppl. cit., p. 72.

Per una bibliografia tematica: S. FERRARI-I.C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Il Mulino, 1997; J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in AA.VV., *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, Milano, Univ. Cattolica, 1993; F. MARGIOTTA BROGLIO-C. MIRABELLI-F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 1997; F. DURANTE, *Teoria e prassi dei diritti dell'Uomo in Italia*, in F. DURANTE-M.F. GENNARELLI, *I diritti dell'uomo in Italia. L'applicazione della Dichiarazione Universale nell'ordinamento italiano*, Milano, 1998; U. VILLANI, *I diritti umani nei Patti internazionali*, in AA.VV., *I diritti umani a 40 anni dalla loro applicazione*, Padova, 1991; V. BIAGIOTTI-J.H.H. WEILER (a cura di), *L'Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche*, Bologna, 1998; M. DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Procedure e contenuti*, Napoli, 1997; G. GREGORI, *La tutela europea dei diritti dell'Uomo*, Milano, 1979; R. BEDDARD, *Human Rights and Europe*, Cambridge, 1993; V. STARACE, *La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e l'ordinamento italiano*, Bari, 1992.

2. Per chiarire la questione ora prospettata, risulterà utile richiamare l'opinione del Catalano, il quale affermava — sulla base del principio generale del rispetto reciproco tra Stati nei rapporti internazionali — la non trasferibilità nell'ordinamento internazionale delle ragioni che fondano nella completezza di un singolo ordinamento statale, la presenza di una disciplina settoriale dedicata al fattore religioso⁽¹²⁾.

L'Autore non escludeva affatto, in via di progresso, — oggi reso tangibile dai Trattati comunitari come dalla Carta programmatica di Nizza — l'avverarsi *in subiecta materia*, di una « sostanziale limitazione del dominio riservato alla sovranità dei singoli Stati o poteri territoriali » in favore di un chiaro ingresso dei diritti etici in una Carta fondamentale comunitaria⁽¹³⁾.

E tuttavia, l'orientamento verso cui si sta indirizzando il diritto comunitario del XXI secolo, all'insegna della neutralità dei precetti normativi, è indicato nel Preambolo della Carta di Nizza, secondo il quale: « L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo dei (...) valori comuni... A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei Diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società »⁽¹⁴⁾.

Si potrebbe chiosare che non v'è niente di più inconsistente che il rendere « visibile » ciò che è estremamente generico come i « valori comuni ». Ma la fin troppo agevole conclusione sarebbe ingenerosa, tenuto conto delle finalità della menzionata Carta, alla quale va riconosciuto nonostante le molte fumosità, il merito di proporsi come un grandioso tentativo di sintesi giuridico-culturale. Ma, al dunque, in quale prospettiva è « pensabile », oggi, in una dimensione sovranazionale, il diritto di libertà religiosa? Di fronte alla sua « de-eticizza-

⁽¹²⁾ G. CATALANO, *Lezioni cit.*, pp. 65 ss.

⁽¹³⁾ G. CATALANO, *Il diritto cit.*, spec. pp. 56 ss. Vedi anche F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. 262 ss. Sulla posizione dei cattolici in Europa, v. G.M. FLICK, *L'Europa dei diritti*, in *Il Regno*, 4/2000, Suppl. cit., p. 55. Interessanti raffronti con una « proiezione » filosofica dell'uomo sono in V. REGINA, *Ispirazione cristiana, democrazia, Europa*, id. loc. cit., p. 57-58.

⁽¹⁴⁾ Si tratta della « ...prima Carta comune che definisce i diritti fondamentali di tutti gli uomini e le donne che vivono sul territorio dell'Unione europea... la Carta sarà la legge dell'Assemblea... Essa sarà, d'ora in avanti, il nostro punto di riferimento per tutti gli atti del Parlamento europeo... ». Dal discorso di Nicole Fontaine, presidente del Parlamento europeo, a Nizza, il 7.12.2000.

zione», quale attribuzione di contenuti e per quale via è recuperabile o, per lo meno, possibile una dimensione spirituale?

Una risposta potrebbe ricavarsi dall'individuazione di uno *status* di tutela e di riconoscimento di corrispondenti potestà comportamentali da parte dello Stato — *rectius* della Comunità europea — di cui tributario ultimo sarebbe il singolo nella sua « proiezione esterna », ossia osservato nella sua condizione di soggetto attore e, dunque, immediatamente tutelabile avverso i poteri coercitivi statuali ⁽¹⁵⁾.

Per un certo verso, dunque, il legislatore comunitario ripercorre le scelte compiute dai legislatori nazionali, implicitamente affermando la propria incapacità a trattare di religione e, tanto meno, a formulare giudizi in proposito ⁽¹⁶⁾.

Ragione che spiega l'uniformarsi verso il basso delle legislazioni nazionali e degli Atti internazionali, a proposito della libertà di religione, accolta come « bene giuridicamente tutelato » solo attraverso un preliminare processo di astrazione della propria sostanza normativa.

Da queste brevi osservazioni è possibile trarre alcune conclusioni:

1) La formulazione indifferenziata nella redazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha due spiegazioni immediate: *a*) l'intenzione di garantire l'estensione massima di tale categoria giuridica per via di astrazione e generalizzazione, a tutti gli individui nella più estesa partecipazione possibile; *b*) il rifiuto del legislatore di intervenire, e con ciò doversi misurare, con impegnative petizioni di valore afferenti le norme morali e i giudizi morali.

2) La via percorribile per recuperare contenuti spirituali ai diritti dell'uomo sulla libertà religiosa, sta nella rivalutazione — attraverso una serie di tutele e di garanzie riconosciute sui comportamenti — della dimensione del singolo nella sua « proiezione esterna », tale da abbracciare insieme la responsabilità del proprio agire e l'attuazione di strumenti di tutela apprestati dall'Ordinamento.

⁽¹⁵⁾ G. CATALANO, *Il diritto* cit., spec. pp. 56 ss. Vedi anche F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. 262 ss. Sulla posizione dei cattolici in Europa, v. G.M. FLICK, *L'Europa dei diritti*, in *Il Regno*, 4/2000, Suppl. cit., p. 55. Interessanti raffronti con una « proiezione » filosofica dell'uomo sono in V. REGINA, *Ispirazione cristiana, democrazia, Europa*, id. loc. cit., p. 57-58.

⁽¹⁶⁾ G. CATALANO, *Il diritto* cit., p. 16 ss.

Questa seconda affermazione va integrata con il supporto della dottrina, attualissima, del Concilio Vaticano II. Mi riferisco specialmente alla dichiarazione su «La libertà religiosa» oggetto della «*Dignitatis Humanae*» a completare le precedenti osservazioni a proposito dei contenuti di tale libertà. Il Documento conciliare illumina sul punto, dissociando nettamente l'elemento spirituale dal temporale, riducibili entrambi a tale libertà: «l'immunità dalla coercizione non va confusa con la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli...» («*D.H.*», Cap.1, lett. *d*). Insiste ancora il Documento conciliare sul contenuto di tale libertà, al Capitolo 2, lett. *a*), sostanzinandolo nel dovere a che «gli esseri umani (siano) immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana...». Ed ancora: «Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni potestà civile (la quale)...deve assicurare a tutti i cittadini le leggi giuste e con altri mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa...» («*D.H.*», Cap.6, lett. *b*).

Ecco, dunque, a chiare lettere il riferimento individuale della «proiezione utilitaristica esterna» di cui si deve rendere garante la futura Europa delle Nazioni nei confronti del suo immediato titolare e principale componente: la persona umana come singolo soggetto portatore di dignità.

3. Sono molteplici i richiami espressi negli ultimi anni negli atti ufficiali del Pontefice sul tema dell'Europa a testimoniare l'attenzione della Sede Apostolica per l'evento di portata storica della prossima unificazione. Sussistono tuttavia i pericoli di innestare nella futura Carta costituzionale europea i germi di un nuovo sincretismo religioso degradato da un «disimpegno estetistico» che del richiamo alla dignità umana e ai diritti fondamentali individuali sembra fare un'operazione di sciatto formalismo giuridico⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Raccoglio l'espressione «disimpegno estetistico» da un articolo di A. RIGOBELLO, *Cultura cattolica e culture*, in *Cristiani e società italiana, Contributo per il Movimento Popolare*, n. 3, Varese, 1977.

Le riflessioni ivi esposte, il rapporto tra cristianesimo e cultura, la «secolarizzazione», sono più che mai attuali, soprattutto laddove in nome di una accezione allargata dei diritti umani — e ad un elenco esteso di situazione giuridiche soggettive rilevanti — emerge l'orientamento teso a ridimensionare la promozione «spirituale» dell'uomo.

Da tempo Giovanni Paolo II avvertiva la necessità di «superare quel divorzio tra Vangelo e cultura che, come già in altre epoche costituisce il dramma anche della nostra» e di scongiurare il pericolo di una marginalizzazione della Chiesa, nonostante l'importante segnale istituzionale contenuto nelle spinte propulsive all'affermazione dei diritti umani fondamentali comprensivi del diritto alla libertà religiosa «nel contesto di una sete sincera di valori spirituali»⁽¹⁸⁾.

In quella circostanza erano già chiaramente definite le linee di condotta della Chiesa sull'incremento del dialogo ecumenico ed interreligioso «per aprire al mondo secolarizzato...una chiara testimonianza dei valori della Trascendenza» e per evitare il ripetersi del tragico errore di chi immaginando «un mondo senza Dio, ha realizzato soltanto una società contro l'uomo». Il Messaggio pontificio si fa ancora più intenso nel rivolgersi ai rappresentanti del Parlamento europeo: «il cammino politico non può ridursi ad un'ideologia». Il rischio della perdita dei valori fondamentali mette in discussione l'attenzione verso i poveri, gli indifesi, il ruolo della famiglia nella società, il «valore incomparabile della vita e il diritto di ogni nascituro a esistere nella dignità fino alla sua morte naturale». In una parola, solo una visione cristiana della politica «pone l'uomo al centro della società»⁽¹⁹⁾.

Il Documento manifesta chiaramente le aspettative ecclesiali sul progetto dell'unificazione europea: un disegno che nella sua più profonda idealità sappia conservare in ogni cittadino l'importanza di appartenere ad una nazione⁽²⁰⁾, ma che sotto un diverso profilo non può ridurre Dio «ad un semplice fenomeno contingente di natura sociologica».

⁽¹⁸⁾ Si tratta del Messaggio di Giovanni Paolo II in occasione del IX Simposio dei Vescovi Europei in Roma: «*Possa l'Europa riscoprire la dimensione comunitaria e pubblica della fede*», 22.10.1996.

⁽¹⁹⁾ Giovanni Paolo II ai Deputati del Partito Popolare Europeo nel 40° anniversario dei Trattati di Roma: «Se l'Europa si costruisce escludendo la dimensione trascendente della persona essa perde una gran parte del suo fondamento», 6.3.1997. Ulteriori segnali del Pontefice sono ricavabili nel Messaggio per la XXXII Giornata Mondiale della Pace, 1.1.1999, dove il diritto di libertà religiosa è definito «il cuore stesso dei diritti umani non foss'altro perché proprio dalla sua affermazione prese le mosse in Europa il Discorso sulle libertà, da rivendicare contro ogni forma di oppressione negatrice e quello che spetta ad ogni cittadino (...) di partecipare alla vita della propria comunità...», *L'Osservatore Romano*, 21-22.12.1998.

⁽²⁰⁾ *Centesimus Annus*, n. 50.

In ciò risiede l'osservazione critica che la Chiesa indirizza alle istituzioni europee: l'accezione esclusivamente « intellettuale » della fede ed i pericoli insiti in tale scelta riduttiva, in quanto « ... la fede in Cristo non è un fatto puramente culturale » della tradizione storico-geografica dell'Europa.

Giovanni Paolo II contesta così, all'Unione nascente, l'emersione di un materialismo culturale onnicomprensivo e di ampiezza tale da assorbire in sé anche l'accezione astratta di « religione » destituita, in quanto « de-eticizzata », dei contenuti spirituali suoi propri ⁽²¹⁾.

Uno dei passaggi più significativi delle riflessioni di Wojtyła sull'Europa, lo traggio da un più recente messaggio rivolto al Sinodo dei Vescovi celebrato verso la fine dell'ottobre 1999. In tale circostanza si sottolineava come l'Europa, divenuta terra di collaborazione e di scambio, realizzasse le condizioni favorevoli alla creazione di « una cultura, anzi una coscienza europea » e tutto ciò « secondo metodi democratici...in uno spirito di libertà che rispetta e valorizza le legittime diversità, suscitando e sostenendo il processo di unificazione dell'Europa » ⁽²²⁾.

Il richiamo al rispetto dei diritti umani, al diritto in sé come espressione di equità e giustizia e alla qualità della vita, alla garanzia del primato dei valori etici e spirituali su cui fondare l'Unione d'Europa, viene fortemente ancorato ad una prospettiva della cultura nel senso storico e più classico del termine. Il Documento parla infatti di « fedeltà creativa alla tradizione umanistica e cristiana del nostro Continente ». Un richiamo intenso alle tradizioni profonde della cristianità consolidata per la prima volta con l'impianto carolingio del Sacro Romano Impero, unificante e riassunto nel Vangelo. Nuovamente oggi, in alternativa dialettica ai rischi di un neopositivismo economico globale e ai nuovi spettri del fondamentalismo, come ieri, in opposizione ai nazionalismi e alle guerre ideologiche del XX secolo, si rende necessaria una nuova azione unificante. L'Europa non è solo un mercato di scambi economici « ma anche e soprattutto

⁽²¹⁾ Nel Documento v'è anche un avvertimento che investe la stabilità dei diritti umani riconosciuti nella Carta. Afferma infatti Giovanni Paolo II che: « Quando il simbolismo cristiano viene schernito e quando Dio viene escluso dalla costruzione umana, quest'ultima diventa fragile, perché manca di basi antropologiche e spirituali ».

⁽²²⁾ Giovanni Paolo II: Messaggio della II Assemblea Speciale per l'Europa. *Testimoniamo con gioia « il Vangelo della Speranza » in Europa*, 22.10.1999.

un'autentica comunità di Nazioni che desiderano unire i loro destini...nel rispetto delle culture e delle pratiche spirituali...».

Ma per raggiungere tale risultato, la Chiesa deve saper sanare le proprie lacerazioni interiori, colmare i fossati dottrinali e le distanze e contraddizioni storiche tra le Chiese sorelle, così come un medesimo grandioso processo storico unificante sta perfezionando l'Europa dei governi nazionali: «il rafforzamento dell'Unione in seno al Continente ricorda alle Chiese e alle Comunità ecclesiali, che devono fare un ulteriore passo sulla via dell'unità»⁽²³⁾.

Sono trascorsi pochi anni dallo speciale consesso che vide radunati nel maggio del 1997 i Vescovi della Commissione degli Episcopati delle Comunità Europee (COMECE). In quella sede si discuteva dell'ampliamento dell'Unione europea, e, per quanto il lasso di tempo che ci divide da quella riunione di Vescovi non sia lunghissimo, se ne avverte la distanza abissale dovuta ad avvenimenti intercorsi nel processo di unificazione dell'Europa⁽²⁴⁾.

Tuttavia da quel Documento traspare con cristallina chiarezza quanto quei pastori rivolti a scrutare il futuro del cittadino europeo, fossero consapevoli dei problemi incombenti, delle urgenze indifferibili. «Noi Vescovi...desideriamo sottolineare quanto sia urgente prendere meglio in considerazione gli uomini stessi e associarli in modo più attivo alla grande opera di unificazione del Continente europeo». Già percepibile l'idea di sfida, di occasione storica non rinviabile per i responsabili della politica comunitaria, per perfezionare un complesso sistema di diritti ad un tempo principi programmatici a garanzia dei valori fondamentali comuni all'ottica della Chiesa quanto del legislatore laico: la solidarietà, il rispetto dell'uomo, l'amicizia fra i popoli, come, in una parola, il «vero obiettivo etico» da non mancare (Punto I della Dichiarazione COMECE). I Vescovi, tra l'altro, osservavano quanto fosse opportuno preparare il terreno delle istituzioni europee, affrancato da un recente passato di tensioni ideologiche. E ciò doveva compiersi ben prima di porre mano a ne-

⁽²³⁾ Giovanni Paolo II: all'Assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee: *Annunciare Gesù Cristo con audacia e fedeltà*, Bruxelles, 19-23 ottobre 2000.

⁽²⁴⁾ Si tratta della Dichiarazione dei Vescovi della COMECE per l'ampliamento dell'Unione europea, divulgata in occasione della Giornata Europea a Bruxelles il 9.5.1997. Il COMECE è l'organismo che rappresenta le Conferenze Episcopali dei Paesi membri dell'Unione europea.

goziati concreti (Punto 3) posto che «il processo di unificazione del Continente...comporta una ristrutturazione fondamentale dell'architettura politica dell'Europa». Ma soprattutto, questa «crisi di crescita» verso l'Europa Unita doveva scaturire dagli stessi gangli vitali che compongono tali realtà di Stati, all'insegna di un comune consenso e di un dialogo di qualità tra i cittadini europei, gli esponenti dei Parlamenti degli Stati membri e la Commissione Europea. Questo è il più importante *test* per sondare la vitalità delle democrazie d'Europa, giacché la comprensione delle singole identità culturali può giungere a solidità solo attraverso un suffragio elettorale consensuale, senza imposizioni dall'alto. In questo, concludevano i Vescovi d'Europa, «... La collaborazione a questo compito (è) un contributo naturale delle Chiese all'unificazione del Continente».

4. Il sentimento di viva preoccupazione delle aspettative espresse nei documenti apostolici come negli atti sinodali dei consessi episcopali europei ora esposti ha ragionevole fondatezza. Va tuttavia soggiunto come, la definitiva formulazione del quadro costituente i diritti fondamentali dell'uomo e la presenza di segnali spirituali nei testi pattizi, sia un processo tuttora *in itinere* ⁽²⁵⁾.

(25) È opinione comune in dottrina che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non introduca significative novità rispetto alle normative offerte dal diritto internazionale al quale, per vero, fa chiaro riferimento, circa i diritti umani contenuti nella Dichiarazione sui diritti umani (1948) e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950). Nel complesso il documento è strutturato in sei Capi. Il 1° sulla «Dignità» (artt. 1-5); il 2° sulle «Libertà» (artt. 6-19); il 3° sulla «Uguaglianza» (artt. 20-26); il 4° sulla «Solidarietà» (artt. 27-38); il 5° sulla «Cittadinanza» (artt. 39-46); il 6° sulla «Giustizia» (artt. 47-50) e il 7°, enunciante alcune «Disposizioni Generali» (artt. 51-54).

In questo quadro va segnalato l'art. 3.2 relativo al «Diritto all'integrità della persona», secondo cui: «Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani».

Si tratta di una serie di diritti di ambito medico e biologico, con profili morali pienamente coincidenti con la questione etica invocata dalla Chiesa.

L'accennata fase di discussione che interessa i diritti di libertà di religione, forse fra tutti, i diritti più « instabili », le procedure di riformulazione complessiva dei testi ufficiali, conseguenti al previsto accorpamento dei quattro trattati comunitari di base in un'unica e perfezionista Carta fondamentale europea, la non vincolabilità formale del testo attuale e il vocabolario del giurista comunitario che preferisce da tempo esprimersi utilizzando la locuzione « diritti umani », prescegliendola a quella di « diritti di religione », suggeriscono prudenza per giudizi affrettati sulla questione⁽²⁶⁾.

(26) Nei Trattati dell'Unione europea è infatti ravvisabile un progressivo allontanamento da una concezione normativa del termine « religione » in favore di una espressione più estensiva ma anche meno « trascendente » dei diritti dell'uomo.

La CEDU (Roma, 4.11.1950) in seguito modificata dal Protocollo n. 11, sanciva la libertà religiosa in due passaggi: associandola in termini positivi alla libertà di pensiero e di coscienza, nell'art. 9.1: « Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti »; nell'art. 9.2 in termini negativi: « La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ». Poi all'art. 14, inserendola nell'ambito del « divieto di discriminazione » dal godimento della propria condizione di cittadino: « Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere... ».

Ancora c'è un accenno chiaro alla « religione » nella Versione Consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea (Roma, 25.3.1957, entrata in vigore l'1.1.1958), così come modificata dal Trattato di Maastricht (7.2.1992, in vigore l'1.11.1993) e, in seguito, dal Trattato di Amsterdam (in vigore il 1.5.1999): l'art. 13 (*ex art. 6 A*), infatti, afferma che: « Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali... ».

Beninteso, la formula « diritti dell'uomo » ha un impianto filosofico potentissimo ed è presente in tutte le Carte internazionali e non difetta nemmeno nelle menzionate Convenzioni.

La circostanza da registrare è la progressiva scomparsa nei Documenti posteriori della formula « religione » e la sua ricomparsa « surrettizia » in termini « culturali ». In ultimo, segnalo il Preambolo e l'articolato della Versione Consolidata del

Ma con quale ampiezza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7.12.2000 dai rappresentanti politico-istituzionali europei in occasione del Consiglio Europeo accoglie, facendone tesoro, quei diritti sulla libertà di fede già proclamati dalle precedenti formule pattizie, in primo luogo la richiamata CEDU? Ed ancora: le attese della Chiesa sono più concretamente riferibili ai principi programmatici pronunciati dalla Carta di Nizza o ad alcuni nuovi diritti in antitesi all'etica cristiana, i quali hanno fatto ingresso nella scena convenzionale del diritto comunitario?

Va riconosciuto in tale importante Carta «pre-costituzionale» il tentativo di raccogliere la tradizione istituzionale, lo spirito di più popoli e l'esperienza storica e politica internazionale maturata in cinquanta anni. Lo sforzo di sintesi giuridica è immane quanto la portata storica delle conseguenze sul nostro futuro prossimo. Il Preambolo associa la dignità umana e tutte le condizioni giuridiche imprescindibili al suo realizzarsi — le libertà, l'eguaglianza, la solidarietà —, con il primato della persona⁽²⁷⁾.

L'Europa delle Nazioni comporta il necessario rispetto delle consuetudini dei gruppi. Questa edificazione normativa dell'Unione va dunque fatta «nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri...» (Preambolo, 3 cpv.).

Trattato sull'Unione europea di Maastricht, così come modificato dal Trattato di Amsterdam: «Preambolo. — Confermando il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia, e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto;

— Confermando il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta Sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989».

Ed ancora a proposito dei diritti dell'uomo, l'art. 6.1 (*ex art. F*): «L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri». Nonché l'art. 11.1 (*ex art J.1*): «L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:...-sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

⁽²⁷⁾ «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (Carta di Nizza: Preambolo).

Il richiamo ai principi costituzionali dei singoli ordinamenti nazionali è l'aggancio per il ricorso al principio di sussidiarietà menzionato all'art. 51 quale clausola di garanzia per la tenuta del sistema.

Ma quali sono, concretamente, i richiami operati dalla Carta alla libertà di religione? In realtà sono molti, inseriti sistematicamente in modo ineccepibile e formalmente adeguati alle necessità di interpretare, evitando proposizioni *ad excludendum*, le istanze di libertà e giustizia di un continente unito.

Il panorama europeo, multiforme, culturalmente ricco, provvisto di ordinamenti stabili o in via di consolidamento, può essere normativamente « contenuto » solo attraverso formule generali, inclini a favorire la partecipazione. La libertà di religione compresa nella « *affectio reipublicae* » delle Carte costituzionali nazionali, si rinnova in un più vasto « *favor iuris gentium* » continentale. Per conseguenza viene associata sempre più, sino a convergere e identificarsi, in una pericolosa sovrapposizione con le libertà e le diversità culturali, laddove i maggiori interrogativi sorgono nella equiordinazione tra religione e cultura *tout-court*. Con diverse edizioni, la « libertà di religione » si concentra nel Capo II della Carta (dedicato alle « Libertà ») e nel Capo III, sull'Uguaglianza. L'art. 10, nel riconoscere con massima ampiezza la libertà di manifestazione del proprio credo sia attraverso la garanzia del rito e delle sue modalità, nonché attraverso l'educazione allo stesso, configura come inclusa nello stesso la libertà di cambiare religione⁽²⁸⁾.

Notevole appare la formula dell'art. 14 sul « Diritto all'istruzione ». La religione è intesa come una materia oggetto di insegnamento ai giovani e di cui si debbono far carico i genitori nell'esercizio dell'azione educativa. Tale principio contiene implicitamente la libertà di istituire scuole ideologicamente orientate⁽²⁹⁾.

Gli articoli 21 e 22 esprimono principi integrabili nel quadro della riconosciuta eguaglianza delle persone di fronte alla legge

⁽²⁸⁾ Art. 10.1, « Libertà di pensiero, di coscienza e di religione »: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti ».

⁽²⁹⁾ Art. 14.3 « La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio ».

(art. 20). Così, mentre l'art. 21 enumera la « religione » tra i fattori connotanti l'uomo, fattori per i quali « è vietata qualsiasi forma di discriminazione... », nel seguente art. 22 la Carta proclama il rispetto di ogni diversità sia essa culturale, religiosa o linguistica ⁽³⁰⁾.

Il fatto è che la Carta risente di quella predilezione per i temi economici ed i fattori di concorrenza e di mercato impressi nei geni della Comunità europea fin dalla sua nascita nel 1957. Anche la trattazione dei diritti umani e la tutela ad essi attribuita scaturisce in primo luogo dal bisogno di sicurezza ingenerato dalla tragedia che sconvolse l'Europa con la II guerra mondiale e dalla logica di spartizione per blocchi di influenza che ne sortì, sollecitando il legislatore europeo ad una sensibilità massima per le clausole di garanzia politica ed economica (soprattutto nei Capi I, II e III della Carta di Nizza) e « relegando » le istanze spirituali ad un supporto concorrente, fondamentale sì, ma integrativo e non centrale, della cerchia di diritti primari. La conferma di una revisione « laica » dei diritti e degli istituti per loro natura più facilmente riconducibili a letture spirituali è nella formulazione del diritto al matrimonio, che riceve nella Carta di Nizza un preciso riconoscimento in termini di « Diritto di sposarsi e di costituire un famiglia » all'art. 9, delegando poi l'esercizio delle relative garanzie alle modalità stabilite dalle singole legislazioni nazionali disciplinanti il vincolo ⁽³¹⁾.

Le su accennate preferenze del legislatore a disciplinare i profili del mercato — il lavoro, la proprietà e l'impresa — traspaiono dal largo spazio dedicato dal Capo V della Carta, nel contesto della « Solidarietà ». Si tratta dei principi giuslavoristici che animano una cospicua serie di articoli (dal 27 al 34) per comprendere in un'ottica di *Welfare-State* e di raggiunto benessere diffuso, anche la tutela

⁽³⁰⁾ Art. 21.1 « Non discriminazione »: « E vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche... »

Si noti come la religione sia accomunata, nel disposto, ad altri fattori di più diversificata natura, mentre nel successivo articolo 21.2 si menziona a sé stante la discriminazione fondata sulla cittadinanza, a voler istituire una gerarchia tra quest'ultima condizione e le restanti.

⁽³¹⁾ Art. 9 « Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia »: « Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio ». Materia spinosa! Tale norma riproduce nella sostanza l'art. 12 CEDU.

del consumatore (art. 38). Il complesso dei quattro articoli conclusivi della Carta sulle « Disposizioni generali » merita alcune specifiche osservazioni, perché sul principio di sussidiarietà (art. 51.1) e su quello di proporzionalità (art. 52) poggiano i cardini dell'effettiva tenuta del futuro sistema costituzionale dell'Unione.

Queste disposizioni, nello stabilire il modo di interpretare i diritti, per un verso fissando paletti all'applicazione dei principi programmatici dichiarati e ai diritti in essi elencati e per altro verso definendo gli esatti confini entro i quali esercitare le proprie competenze, sono la garanzia primaria per la traduzione in un testo comune dei diritti enunciati e, per ora, non vincolanti⁽³²⁾.

Il richiamo al diritto integrativo della Carta *ex art. 53* sul « Livello di protezione » nel rispetto della sussidiarietà, contempla tre fonti definibili come: 1) « diritti storici derivati », 2) « diritti pattizi adottati » e 3) diritti riconosciuti « per via giurisprudenziale »⁽³³⁾.

La portata della Convenzione europea del 1950, storicamente il primo strumento internazionale obbligatorio successivo alla Dichia-

⁽³²⁾ Art. 51.1 « Ambito di applicazione »: « Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze ».

Art. 51.2: « La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati ».

Il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 3 B del Trattato di Maastricht, com'è noto, introduce un meccanismo di alta democrazia, stabilendo che le decisioni adottate dai livelli istituzionali « alti » (Parlamenti, Governi ecc.) devono essere adeguate ed applicate al livello più « basso », il più vicino possibile ai cittadini, dai corrispondenti organi (autorità locali o regionali).

Detto principio, per il quale sono trasferite alla Comunità le sole competenze che essa è in grado di adempiere in modo più efficiente di quanto potrebbero i singoli Stati membri, rappresenta una inversione di tendenza rispetto all'art. 235 del Trattato CEE, ispirato all'estensione delle competenze comunitarie, ed esprime, nel proposito di dar vita ad una Unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, il progetto fondamentale secondo cui gli Stati membri devono conservare la propria identità individuale.

⁽³³⁾ Al primo gruppo corrispondono i diritti derivati *a)* dalle tradizioni costituzionali e *b)* dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri. Al secondo gruppo si riconducono i diritti *a)* dei Trattati sull'Unione europea; *b)* dei trattati Comunitari; *c)* della CEDU; *d)* delle Carte Sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa. Al terzo gruppo vanno infine ascritti i diritti individuati dalla giurisprudenza *a)* della Corte di Giustizia della Comunità Europea; *b)* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

razione Universale delle Nazioni Unite del 1948, fa dunque parte integrante del corredo giuridico di principi attingibili ex principio di sussidiarietà. La Carta di Nizza, volendo confermare la corrispondenza fedele a tale Documento e ai diritti che elenca, ne dichiara il rispetto e l'applicazione, secondo il principio di proporzionalità (art. 52), prefigurando un « *ius protectionis* », tale da accettare forme di tutela più estese qualora concesse dal diritto dell'Unione⁽³⁴⁾.

Da questo quadro sintetico appare manifesta, in ogni caso, la centralità goduta ancora oggi dai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali. Tale conclusione si trae non solo da analisi sistematiche sulla collocazione dei principi etici nel quadro comparato, ma anche dalle regole interpretative enunciate dagli articoli 53 e 54. Tali norme, infatti, sottolineano la cura a che il corredo dei diritti dell'uomo e le libertà riconosciute, siano applicati in modo da escludere ogni « riduzione » degli stessi e che con la loro futura rielaborazione atta a trasferirli in una Carta Costituzionale d'Europa, finalmente vincolante, non si produca l'odioso effetto della « distruzione » degli stessi, o dell'imposizione di « limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta » (art. 54).

5. Il Messaggio rivolto dal Pontefice al Cardinale Antonio Maria Javierre Ortas, in occasione della Seduta Accademica Festiva dedicata al 1200° anniversario dell'incoronazione imperiale di Carlo Magno riassume con rara intensità — anche per le inusitate frasi adoperate — l'apprensione per il destino dei diritti umani ed i valori evangelici in essi contenuti, dopo la stesura della Carta di Nizza⁽³⁵⁾.

⁽³⁴⁾ Art. 52.3. «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa ».

Il principio di proporzionalità si configura anch'esso come clausola di garanzia sulla corretta applicazione dei diritti riconosciuti in sede « locale » dagli ordinamenti interni, non solo per esercitare azioni di controllo sui casi di eccesso di potere, ma specialmente per valutare la liceità dell'intervento del legislatore nazionale o come parametro di validità degli atti comunitari, in base alla rispondenza reale a finalità di interesse generale.

⁽³⁵⁾ Il riferito simposio, presieduto dal Cardinale A.M. Javierre Ortas, si tenne il 16 dicembre 2000, in Roma.

La lettera di Giovanni Paolo II venne redatta in Vaticano il 14.12.2000.

Wojtyła fa appello alla poderosa riforma culturale e religiosa promossa dodici secoli fa da Carlo Magno. Oggi come allora, l'Europa si pone di fronte ad un crocevia di rilevanza storica: ciò che il sovrano carolingio, attraverso la luce della fede cristiana compì, è un sentiero assai simile a quello che oggi si apprestano a ripercorrere, con la materiale unificazione geo-politica delle composite identità culturali europee, i legislatori del XXI secolo. Il Vangelo offrì la base e il fattore di saldatura e di sintesi tra cultura classica e le più lontane sensibilità dei popoli nord europei (germani e celtici), dando vita ad una realtà giuridica istituzionale improntata sull'umanesimo cristiano.

Il Cardinal Javierre sollecita in proposito la grande lezione di Carlo Magno e la sua formula istituzionale diretta a realizzare una pace universale che sia una «*pax Christiana*». Ciò che era compito istituzionale naturale della Chiesa diviene ad un tempo compito del sovrano, così come ci attesta irrefutabilmente la straordinaria natura giuridica testuale dei capitolari carolingi, mirabile esempio di un perfetto sincretismo normativo su cui fu possibile realizzare un impero cristiano sorto dalla fusione di valori comuni raccolti da varie etnie nel disfaccimento delle istituzioni romane. Tale ricerca di valori condivisi e universali è la traccia ininterrotta di un percorso lungo, calcato nei tempi a seguire dal pensiero di Leone III e, più recentemente, dalla modernità dell'insegnamento di Leone XIII. L'uomo, il suddito, il cittadino e, oggi, colui che sa di possedere il legittimo *status* di membro di una cittadinanza più estesa, è rimasto al centro della visione cristiana e dell'instancabile azione «suppletiva» della Chiesa, nonostante il vacillare delle formule politiche obbedienti agli eventi della storia. La nuova Europa unita chiede tuttavia formule adeguate ai «*segni dei tempi*»: anche oggi, avverte il Cardinale, gli odierni architetti costituzionali sono chiamati ad un impegno creativo che non è di semplice ripristino del passato, ma di sapiente rinnovamento che sappia attingere alle fonti della storia istituzionale d'Europa, per aggiungere nuovi fattori di saldezza e stabilità a quella *Renovatio Europae* pacificata grazie ad una fondazione di valori comuni e perenni. Questi sono individuabili, conclude Javierre, in una triplicità di principi tra loro armonicamente legati: la libertà della persona, il diritto associativo-comunitario proprio del cristiano, il progresso dell'uomo da riconoscere nella più autentica dimensione storico-evangelica.

Ma, se per un verso la Chiesa esprime il proprio sentire nelle riflessioni qui riassunte della relazione del Cardinal Javierre, la Carta sui diritti fondamentali di Nizza si pone come novello tentativo di

sintesi di valori fondamentali e di identità sociali assai diverse tra loro, sebbene su un tono minore, su valori comuni «ridotti» o per meglio dire, sottaciuti.

Giovanni Paolo II si apre così ad una critica radicale: «...non posso nascondere la mia delusione per il fatto che non sia stato inserito nel testo della Carta neppure un riferimento a Dio, nel quale peraltro sta la fonte suprema della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali».

In questa riflessione si scorgono le fondamenta conciliari, espresse nella «*Dignitatis Humanae*» sui temi della libertà religiosa ed ancor più dei rapporti tra la Chiesa e i poteri delle autorità civili, analizzati nella *Gaudium et Spes*⁽³⁶⁾.

Si tratta di Documenti conciliari che datano quasi quaranta anni. Essi edificano le basi della dignità umana da una storia comune di diritti fondamentali negati, da ideologie prevaricanti, cresciute sullo sfondo tetro dell'oblio della spiritualità. Il rischio di tali amnesie — avverte Giovanni Paolo II — è sempre attuale: «...non si può non rilevare come le ideologie, che hanno causato fiumi di lacrime e di sangue nel corso del XX secolo, siano uscite da un'Europa che aveva voluto dimenticare le sue fondamenta cristiane»⁽³⁷⁾.

Nel concreto, la critica di Wojtyła si concentra sulla latitanza degli strumenti di garanzia giuridica riservati alla persona e alla famiglia, il cui corredo di diritti «non è sempre adeguatamente compreso e rispettato». Si offre così opportunità di sviluppo alla legalizzazione dell'aborto, ad atteggiamenti possibilisti verso l'eutanasia e, in materia di tecnologia genetica, per legislazioni sempre più tolleranti verso pratiche di manipolazione dell'embrione umano.

⁽³⁶⁾ *Gaudium et Spes*, § 41.c: «Perciò la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo, e deve essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che allora soltanto i nostri diritti personali sono pienamente salvi, quando veniamo sciolti da ogni norma di Legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana, non solo non è salvata, ma piuttosto va perduta».

⁽³⁷⁾ Richiamo qui un altro toccante passaggio della Lettera di Giovanni Paolo II: «Non si può dimenticare che fu la negazione di Dio e dei suoi comandamenti a creare, nel secolo passato, la tirannide degli idoli espressa nella glorificazione di una razza, di una classe, dello Stato, della Nazione, del partito, in luogo di Dio vivo e vero. È proprio alla luce delle sventure rivelatesi sul XX secolo, che si comprende come i diritti di Dio e dell'uomo si affermino o cadano insieme».

I principi programmatici dichiarati nel Preambolo della Carta di Nizza si riducono dunque, ad espressioni enfatiche sulla dignità umana, nei fatti «gravemente violata nelle norme stesse dell'ordinamento giuridico».

6. Di fronte allo sgranarsi dei diritti nei progetti costituzionali di un'Europa sempre più «allargata», la Chiesa sembra rispondere con nuovo vigore, spinta dalla volontà di collaborazione tra le diverse entità ecclesiali d'Europa, alla ricerca di una più solida unità.

La *Charta Ecumenica* siglata a Strasburgo il 22 aprile 2001 e discussa da un comitato misto, composto dalla Conferenza delle Chiese Europee (KEK) e dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) è l'apice di una preoccupazione profonda avvertita dalla Chiesa del nuovo Millennio: il recupero dei valori della cristianità e l'inserzione non equivoca degli stessi nella Carta sui principi programmatici d'Europa⁽³⁸⁾.

Il Documento è esso stesso una testimonianza cristiana per l'Europa delle istituzioni. In esso traspaiono in piena luce quelle attese — già emerse nelle due precedenti Assemblee Ecumeniche di Basilea del 1989 e di Graz del 1997 — a proposito del necessario superamento delle divisioni interne alla Chiesa⁽³⁹⁾.

⁽³⁸⁾ Si tratta di un documento misto, firmato dal Cardinale Miloslav Vlk per il CCEE e dal Metropolita ortodosso greco Jérémie per la KEK, in occasione del VII Incontro ecumenico europeo, celebrato a Strasburgo nei giorni tra il 19 e il 22 aprile 2001 e che ha raccolto le diverse anime del cristianesimo europeo: dai cattolici, ai protestanti, agli ortodossi.

L'importanza della *Charta Ecumenica* risiede, tra l'altro, nel carattere rappresentativo, tenuto conto del fatto che mentre la CCEE (ora al 30° anno di attività) raccoglie le Conferenze Episcopali cattolico-romane d'Europa, alla KEK si riconducono le Chiese europee ortodosse, riformate e anglicane.

Per completezza si precisa che in occasione dell'Assemblea Plenaria di Strasburgo, veniva eletto come successore del Cardinale Vlk, Amédée Grab, già vescovo di Chur e presidente della Conferenza Episcopale elvetica. Nell'occasione, questi indicava per l'Europa il dettato della Lettera Apostolica *Novo Millennio Ineunte* ed il tema fondamentale dell'unità: «l'unità europea non può essere solo economica o finanziaria. E neppure solo politica. L'Europa non sarà davvero unita se non saprà essere fedele alla sua vocazione profonda. Se non sarà un'Europa delle culture e dei valori. Anche e soprattutto dei valori evangelici», *L'Osservatore Romano*, sabato 21.4.2001, p. 6.

⁽³⁹⁾ Illuminante è il sottotitolo del documento: «Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa». Vedi anche il testo della Lettera del Papa al

Il perno del progetto è la riscoperta della dignità umana non solo come valore universale ed evangelico ma anche come chiave di volta per realizzare quel pluralismo culturale che la dimensione istituzionale dell'Europa delle Nazioni rende condizione imprescindibile al suo avverarsi. La *Charta Œcumenica* promuove dunque, in parallelo all'edificazione giuridica dell'Unione europea, l'unificazione delle Chiese d'Europa attraverso la riscoperta dell'uomo e della sua cultura originaria. In tal senso i percorsi giuridici e quelli più latamente ecclesiali si sovrappongono: divergono invece nella sostanza gli approcci metodologici e soprattutto i contenuti da attribuire ai diritti dell'uomo, nonostante il comune appello alla libertà e alla dignità⁽⁴⁰⁾.

Per motivi diversi, poi, la vincolatività dei principi e degli impegni scritti, sia dal legislatore europeo che dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee nei documenti firmati, non ha effetti coercitivi ma non meno profonde cogenze morali. Nello specifico, la *Charta Œcumenica* di Strasburgo individua la «normatività» propria nella «auto-obbligazione» da parte delle Chiese e delle organizzazioni ecumeniche europee, privando di connotazioni dogmatiche o giuridiche il proprio dettato⁽⁴¹⁾.

Beninteso, ciò non vuol dire affatto non-vincolatività; al contrario, i temi trattati, lo spirito di progettualità, i soggetti più immediatamente coinvolti (le singole Conferenze Episcopali nazionali), le circostanze storiche che indicano un'Europa volta a passi spediti verso una unitaria Carta fondamentale dei diritti del cittadino europeo, inducono a ritenere che i principi enunciati nella *Charta* di Strasburgo

Card. Vlk alla vigilia dell'Incontro ecumenico di Strasburgo del 13.4.2001: «In Europa è particolarmente urgente un chiaro annuncio del Vangelo. Intessuta di diverse culture, tradizioni e valori legati ai Paesi che la compongono, l'Europa non può essere compresa né edificata senza tener conto delle radici che costituiscono la sua identità originale...». Per affrontare questa importante sfida «...è necessario intensificare la collaborazione a tutti i livelli della vita sociale ed ecclesiale», *L'Osservatore Romano*, domenica 22.4.2001, p. 5.

⁽⁴⁰⁾ Nel progetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7.12.2000), il Capo I è intitolato alla «Dignità», mentre la «Dignità umana» è l'oggetto dell'art. 1.

⁽⁴¹⁾ Su queste scelte insiste una doppia esigenza: da un lato, assicurare con l'impostazione dei principi in modo non rigido, la migliore prefigurazione degli stessi, attraverso un «dialogo ecumenico» il più possibile libero ed incidente sulla condizione del cittadino-credente d'Europa; dall'altro, garantire alle Chiese partecipanti la massima libertà d'azione in modo da favorire la spontaneità dell'azione integratrice del testo.

siano sorretti da una coerenza assai intensa. Del resto il CCEE raccomanda come il suddetto documento sia accolto quale «testo-base» ad ogni livello, sia per le Chiese che per le Conferenze Episcopali d'Europa, in modo che i suoi contenuti possano essere armonizzati con le specifiche dimensioni ecclesiali. Si tratta di una coerenza che trae linfa in primo luogo dalle vicende storiche d'Europa e da quel percorso tortuoso nel quale le sue istituzioni cercarono con visibile affanno di distinguere, almeno, se non proprio di affrancare, la dimensione economica da quella sociale e umana dei diritti comuni. La rivalutazione della cultura umanistica dell'individuo e delle comunità umane si riconduce a questa sfida. È opinione di chi scrive ritenere che la «*Charta*» strasburghese non si focalizzi, per esaurirsi completamente, in quel «cammino verso l'unità visibile delle Chiese d'Europa». Senza voler affatto sminuire la portata di queste finalità, riassumibile nel difficile compito abbracciato dalla Chiesa lungo il corso dei secoli di raggiungere l'unità della fede in Europa sciogliendo «i contrasti sulla dottrina, sulle questioni etiche e sulle norme di diritto ecclesiastico che hanno, invece, condotto a rotture tra le Chiese» (Punto 6, 1°cpv.) mi sembra opportuno segnalare il duplice profilo del documento ecclesiale, del quale ho accennato al solo profilo interno, «organizzativo» e ricompositivo⁽⁴²⁾.

Ma questo grande sforzo di comprensione delle diverse sensibilità delle Chiese europee assume un più alto valore di sfida se lo si funzionalizza allo scopo ulteriore, non alternativo, ma integrativo del primo, dal quale è possibile scorgere il germe dell'impegno a «diffondere insieme l'Evangelo all'interno dello spazio pubblico della società, ed a conferirgli valore e credibilità anche attraverso l'impegno sociale e l'assunzione di responsabilità del politico» (C.C.E., Punto 2).

Eccoci dunque giunti al nocciolo istituzionale, alla sfida da proporre alla comunità civile d'Europa, composita, multirazziale, gravida di contraddizioni. Il consesso dei vescovi europei trascrive sulla *Charta* strasburghese la propria «comune responsabilità in Europa»

(42) Né vanno sottovalutate le iniziative necessarie a dar corpo ad un simile progetto ecumenico. Se ne colgono le tracce nel dettato della *Charta* al punto 4, 2° cpv., laddove si raccomanda di «creare e di sostenere a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, organismi finalizzati alla cooperazione ecumenica a carattere bilaterale e multilaterale». Solo offrendo soluzioni concrete a tali problemi sarà possibile impegnarsi a «difendere i diritti delle minoranze e ad aiutare a sgombrare il campo da equivoci o pregiudizi tra le Chiese maggioritarie e minoritarie nei nostri Paesi» (Punto 4, ult. cpv.).

(C.Æ, Punto 3) attingendo dalle esperienze storiche e dagli «errori di percorso» del cristianesimo continentale (C.Æ, Punto 7, 1° cpv.) le energie per affrontare il comune impegno contro la logica economica e sovrapponendo, con il richiamo ad una «vita sostenibile», la propria visuale a quella della Carta di Nizza⁽⁴³⁾.

I profili più stringenti sono racchiusi nei passaggi conclusivi del documento episcopale, laddove l'impegno a «plasmare l'Europa» si concentra con le due grandi religioni «consorelle», per allargare lo sguardo all'incontro con altre visioni del mondo (C.Æ, Punto 12)⁽⁴⁴⁾.

Con entrambe le religioni minoritarie d'Europa la Chiesa — con differenti misure — apre, estende o rafforza un dialogo di comprensione sia nel senso propositivo di «contrastare tutte le forme di antisemitismo» (Punto 10, ult. cpv.), sia nel senso di risolvere nei confronti dell'Islam quelle «grossolane riserve e pregiudizi» fonte di incomprensione, in un quadro di collaborazione per agire insieme «su temi di comune interesse» e per chiarire la comprensione dei diritti umani (Punto 11, 2°cpv.). Il punto centrale della *Charta Ecumenica* di Strasburgo più all'unisono con gli orientamenti emersi dai lavori della «Convenzione» incaricata della redazione della Carta di Nizza, sembra essere il citato Punto 12. Qui la Chiesa prende atto dell'esistenza di una «pluralità di convinzioni religiose» le quali rappresentano un «tratto caratterizzante la cultura europea».

(43) Il Capo 7, 4° cpv. C.Æ, dichiara infatti: «Ci impegniamo — a sviluppare ulteriormente uno stile di vita nel quale in contrapposizione al dominio della logica economica ed alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad una qualità di vita responsabile e sostenibile; — a sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione».

Chiarissimi i punti di contatto con l'art. 37 della Carta di Nizza sulla «Tutela dell'ambiente».

(44) Si noti il diverso piano d'approccio nei confronti dell'ebraismo, verso il quale si intende «approfondire la comunione» di un rapporto intessuto su «profondi legami» preesistenti e poggianti su una «speciale comunione» (Punto 10, 1° cpv.); di diverso tenore il Punto 11, quasi una «presa d'atto» della presenza storica dell'Islam in Europa, nella sua dimensione di «forte minoranza» che impone la necessità di un dialogo. In tema di cammino ecumenico e di riconciliazione Giovanni Paolo II ha ottenuto, in questi anni di pontificato, risultati storici: basti pensare alla «Comune Dichiarazione sulla Giustificazione», firmata ad Augsburg il 31.10.1999 tra i rappresentanti della Chiesa Cattolica e la Federazione Mondiale Luterana).

Sospeso il tono di condanna del fenomeno di proliferazione religiosa, la Chiesa non rinuncia tuttavia al suo ruolo di guida sui contenuti della fede, occorrendo discernere tra esperienze e comunità di fede degne di dialogo e approfondimenti e espressioni culturali dalle quali « occorre, invece, cautelarsi » (C.Æ, Punto 12, 2° cpv.).

In questo quadro la *Charta* esprime un principio generale di adesione, nel riconoscimento della libertà di religione e di coscienza delle persone e delle comunità e nella possibilità di un libero esercizio del proprio credo in forma individuale o collettiva, privata o pubblica, senza limiti o prevaricazioni o divieti, salvo il rispetto del diritto vigente.

7. Il Consiglio europeo celebrato a Nizza il 15.12.2001 ha predisposto un documento di fondamentale importanza per l'organizzazione degli assetti istituzionali dell'Unione europea: la « Dichiarazione di Laeken » sul futuro dell'Unione europea. Nel rispetto della democraticità è stato individuato un metodo strutturato per dare forma concreta agli obiettivi comunitari ⁽⁴⁵⁾.

Prima di concentrare l'attenzione sulla « Convenzione » che sostanzia tale metodo di analisi, sarà opportuno un breve *excursus* sul contenuto della « Dichiarazione ». Il documento poggia su alcuni passaggi di vasto respiro nei quali si avverte la necessità di offrire risposte istituzionali ed organizzative ad un'Europa in rapida mutazione e, soprattutto, in profonda espansione ⁽⁴⁶⁾.

Essenziale è che tale processo crei nuove opportunità, evitando, per contro, « nuove rigidità »; in altri termini, la futura figura sovranazionale dovrà proporsi come un'entità capace di integrare

⁽⁴⁵⁾ L'obiettivo centrale è quello della riforma dei quattro Trattati base comunitari entro il 2003 per dar luogo ad una Carta fondamentale d'Europa unita, ma è chiaro che tale risultato conclusivo presume la « soluzione » di un vasto quadro problematico: dalla giustizia all'immigrazione, dalla salute alla bioetica, all'economia, all'ambiente, ai rapporti internazionali, ai diritti dell'uomo.

⁽⁴⁶⁾ « L'unificazione dell'Europa è imminente. L'Unione sta per aprirsi a più di 10 nuovi Stati membri soprattutto dell'Europa centrale e orientale per chiudere in tal modo definitivamente uno dei capitoli più fosche della storia europea: la seconda guerra mondiale e la successiva spartizione artificiosa dell'Europa. L'Europa è in procinto di diventare, senza spargimento di sangue, una grande famiglia; si tratta di un vero cambiamento che chiaramente richiede un approccio diverso da quello di cinquanta anni fa, quando sei Paesi avviarono il processo ». *Dichiarazione di Laeken-Il futuro dell'Unione europea* (15.12.2001), Capo I: « L'Europa ad un crocevia ».

nel rispetto delle solidarietà, della democrazia e dell'assorbimento delle culture, le « diversità » storiche da cui si è originata. Non dunque, un « Super-Stato » europeo, invadente e ipercompetente, ma una Unione ispirata dalla « buona amministrazione » e guidata nelle sue scelte istituzionali, da una solida tradizione culturale « ... dei valori umanistici, della *Magna Charta*, del *Bill of Rights*, della rivoluzione francese e della caduta del Muro di Berlino », che la ponga come un « faro » per Paesi e popoli e con un « ruolo stabilizzatore a livello mondiale ». Su un impianto unitario e rinnovato occorre allora affrontare le sfide che il momento attuale propone, tra le quali la legittimazione ad agire in vista dell'attuazione dei programmi. Ancora, dunque, un richiamo ai valori democratici, legittimanti, ed alla trasparenza ed efficienza delle istituzioni e, in tema di leggi e di ruolo dei Parlamenti nazionali, al rispetto del principio di sussidiarietà.

La « Dichiarazione » che fino a qui tace dei valori religiosi — salvo identificarli in un più vasto e generico umanesimo — afferma la necessità di « sviluppare uno spazio pubblico europeo », attraverso il quale rendere compartecipi e protagonisti i cittadini comunitari. Alla luce della necessaria « semplificazione » delle procedure e delle norme attraverso il preannunciato riordino dei quattro Trattati di base dell'Unione, anche il capitolo dedicato ai diritti dell'uomo potrà tuttavia subire modifiche di contenuto, pianificazioni, pericolose « riduzioni » dettate da intenti sistematici ⁽⁴⁷⁾.

(47) « Occorre inoltre riflettere sull'opportunità di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel Trattato di base e porre il quesito dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino non debbano portare, a termine, all'adozione nell'Unione di un testo costituzionale. Quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale? I valori che l'Unione coltiva, i diritti e i doveri fondamentali del cittadino, i rapporti fra gli Stati membri all'interno dell'Unione? », *Dichiarazione di Laeken* cit., Capo II: « Le sfide e le riforme in un'Unione rinnovata ».

Il rischio di una riduzione o compressione dei diritti umani è ravvisabile nelle tematiche affrontate dalla Conv.72/02, con oggetto il Mandato del Gruppo II « Carta », presieduto da António Vitorino, il 31.5.2002. La questione è indicata in epigrafe: « Qualora si decidesse di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel Trattato, secondo quali modalità occorrerebbe procedervi e quali ne sarebbero le conseguenze? Quali conseguenze avrebbe l'adesione della Comunità/Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo? ».

Si tratta di due problemi complementari; per quanto attiene alle conseguenze dell'integrazione della Carta nei Trattati il cui contenuto è un « aquis comune che

Nella parte conclusiva la «Dichiarazione di Laeken» propone il metodo, indicando la convocazione di una «Convenzione», un organismo temporaneo, sfornito tanto di un mandato rappresentativo a negoziare, quanto di un mandato elettivo, ma anche un organismo propositivo, composito e, soprattutto, «aperto» ai suggerimenti e alle proposte dei cittadini⁽⁴⁸⁾.

Le sue finalità, in una parola, sono ridefinire il profilo istituzionale dell'Unione sottoponendo le proposte conclusive, dopo un anno di studio con riunioni plenarie bisettimanali e a seguito della redazione di un Documento Finale comprensivo di ipotesi opzionali, al vaglio del Consiglio europeo. La successiva Conferenza Intergovernativa (CIG) da tenersi nel corso del 2003 disporrà così di tale materiale progettuale come base di lavoro, «un punto di partenza» da valutare «unitamente al risultato dei dibattiti nazionali», allo scopo di stabilire di comune accordo — ed in ossequio all'art. 48 TUE — le modifiche da apportare ai Trattati comunitari, in vista della redazione della Costituzione europea⁽⁴⁹⁾.

Ora, la «Convenzione» ha aperto ufficialmente i lavori con la seduta inaugurale il 1° marzo 2002; l'impulso partecipativo, aperto a tutti (parti sociali, settore privato, università, organizzazioni non governative, esponenti politici, singoli cittadini) anche attraverso l'attivazione di un Forum telematico — vera fonte parallela della «Convenzione»! — e la decisione preventiva di assicurare la rigorosa pubbli-

è importante preservare» (Capo I, punto 1, Nota), ove occorra apportare adattamenti meramente redazionali, potrebbe sorgere il problema del mantenimento dell'art. 52.2 della Carta, qualora si ritenesse introdurre «una gerarchia tra un nuovo Trattato fondamentale e il resto del diritto primario attuale». Inoltre la Nota adombra problemi di tecniche di integrazione testuale, non estranee a problemi di conservazione dei diritti di libertà (Capo I.2, Nota).

⁽⁴⁸⁾ Lo stesso metodo è stato impiegato per la redazione della Carta di Nizza.

⁽⁴⁹⁾ La «Convenzione» riunisce rappresentanti dei Governi (15, uno per ogni Stato membro), dei Parlamenti nazionali (30) del Parlamento europeo (16) e della Commissione europea (2).

Ma il principio di democrazia allargata che anima i lavori ha previsto la partecipazione attiva, e alle stesse condizioni, anche dei Paesi candidati all'adesione, con il solo limite della mancanza di potere di veto ad un eventuale «consenso che si dovesse delineare tra gli Stati membri». È guidata da un Presidente (indicato in Valéry Giscard d'Estaing, dal Consiglio europeo) e da due Vicepresidenti (G. Amato e J.L. Dehaene). Un *Praesidium* di 12 membri ha il compito di redigere i testi in discussione nelle sessioni plenarie. A tali componenti fondamentali si aggiunge un gruppo di «osservatori» (15) ed un Segretariato.

cità di tutte le sedute plenarie, in assoluta trasparenza, ha sollecitato interventi, suggerimenti e contributi. La vivacità dei lavori è stata tale da sortire l'effetto inatteso di una estensione «di fatto» del mandato inizialmente previsto a Nizza, con l'insorgenza di un problema di contenimento dei temi in accettabili limiti giuridici⁽⁵⁰⁾.

Ma ai diritti umani e alla libertà di religione quali spazi sono stati concessi? Forse minori di quanto meritassero, ma tali da assicurare una presenza importante nel quadro dei temi in discussione.

Intendo qui riferire tre documenti: il primo è una Nota informativa del Segretariato alla «Convenzione» avente ad oggetto i «Gruppi di contatto con la società civile»⁽⁵¹⁾.

Ho in mente, nello specifico, gli Allegati VI, sui «Diritti dell'Uomo», prodotti dal gruppo di contatto presieduto da António Vitorino. Tutti gli oratori partecipanti, concordi nel ritenere l'Unione europea come «Unione di valori», hanno sostenuto la tesi che la tutela e promozione degli stessi va posta al centro delle politiche dell'Unione. Un modo concreto per ottenere tale risultato è l'integrazione della Carta di Nizza nei Trattati «per renderla giuridicamente vincolante», pur nella consapevolezza del rischi di un indebolimento tecnico del testo (Punto 3, Allegato VI).

La semplice «catalogazione» dei diritti non è sufficiente garanzia di tutela: occorrono efficaci meccanismi di attuazione e di controllo e «l'integrazione dei diritti dell'uomo in tutte le politiche dell'Unione europea» (Punto 4, Allegato VI) e, come ulteriore ipotesi, l'adesione dell'Unione alla CEDU.

Anche più impegnativo, il contenuto dell'Allegato VIII della medesima Convenzione, dedicato alla «Cultura», sotto la presidenza di Alojz Peterle, con un ventaglio di temi di discussione includenti le «Chiese e le associazioni religiose». Il tema, esteso dalla Cultura ai valori spirituali «all'origine della costruzione europea», ha il pregio di essere uno dei rarissimi documenti comunitari che tratti esplicitamente dell'argomento ponendo sul tappeto la questione del recupero

⁽⁵⁰⁾ «...le più di 60 questioni proposte dalla più recente Dichiarazione toccano un numero così vasto di argomenti e di settori che difficilmente, all'interno della stessa, appare possibile individuare dei significativi limiti giuridici rispetto al tipo di riforme che potrebbero essere affrontate...». Vedi Internet, Web del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, Osservatorio sulla Convenzione Europea: «La Convenzione», p. 1.

⁽⁵¹⁾ Si tratta della Conv.120/02, Bruxelles, 19.6.2002.

di questo «retaggio religioso» e della possibilità di includere un riferimento a tali valori, qualora si procedesse all'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel Trattato⁽⁵²⁾.

Gli altri due documenti cui accennavo sono apporti politici.

Uno è l'intervento dell'On. Marco Follini che ha la peculiarità di affrontare di petto la «questione religiosa», intesa come un «minimo comune denominatore immateriale» dell'identità europea. Ci si domanda quale sia il modo più opportuno per inserire nella futura Carta costituzionale europea i valori della spiritualità, individuando una formula che non inneschi nuove controversie religiose o politiche, ma sappia armonizzare, nel rispetto del pluralismo, la laicità delle istituzioni. Una formula, per altro verso, che sia un limite di civiltà di cui l'Europa istituzionale sappia osservare i confini, in ossequio «alla libertà e alla dignità della persona e...dei corpi intermedi»⁽⁵³⁾.

L'altro apporto che insiste sul profilo delle diversità culturali e sul compito di «riconoscere e valorizzare la pluralità delle formazioni sociali e delle comunità regionali e locali», è un documento dell'On. Antonio Tajani. Il problema è evitare verticismi legati ai livelli istituzionali, megacontrolli e pianificazioni dall'alto, perché la realtà dell'Unione europea è una composizione di individualità. L'unico approccio possibile è coltivare il consenso democratico da opporre al dominio delle burocrazie. Al centro di questo «modello aperto» v'è il ruolo sociale dei soggetti ed in primo luogo dei «due attori» sociali principali: le Chiese e le imprese⁽⁵⁴⁾.

(52) «... — i rappresentanti delle Chiese o delle comunità di fede hanno espresso il loro sostegno alla dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam, relativa allo *status* delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali. Ritengono inoltre che i valori che uniscono il continente europeo e si ritrovano nei principi europei (valori di pace, libertà, dignità della persona umana, solidarietà, democrazia) debbano molto al retaggio religioso, in particolare cristiano, dell'Europa. Questo legame e questo retaggio non vanno dimenticati e devono trovare spazio nei testi europei. Un oratore ha tuttavia rilevato che una parte sempre crescente della popolazione non fa più riferimento a tale patrimonio religioso e che la loro menzione creerebbe divisioni tra credenti e non credenti» Conv.120/02, p. 21.

(53) Intervento dell'On. Marco Follini (rappresentante del Parlamento italiano, insieme al Sen. Lamberto Dini, alla «Convenzione») alla sessione plenaria della «Convenzione europea» del 21.3.2002.

(54) «...riferirsi al ruolo delle Chiese e della religione vuol dire riconoscerne il rilievo nella tenuta delle società europee e nella definizione dell'identità culturale conti-

Un accenno conclusivo va destinato ai contenuti espressi nel discorso introduttivo di V. Giscard d'Estaing, alla « Convenzione sul futuro dell'Europa » del 26.2.2002. Il documento offre molteplici spunti di riflessione. Prenderò le mosse, brevemente, dalle conclusioni laddove si accenna, con stile vagamente retorico, al carattere di « rifondazione intellettuale del futuro dell'Unione europea » dei lavori della « Convenzione ». Solo un simile presupposto, del resto, è la chiave d'accesso per giungere ad un futuro « Trattato costituzionale per l'Europa ». Necessario diventa, così, un consenso generale nei progetti ma anche nella consapevolezza di « coniugare un forte sentimento di appartenenza all'Unione europea e il mantenimento di un'identità nazionale »⁽⁵⁵⁾.

Giscard d'Estaing tocca qui il punto centrale della questione individuando nel decennio 1990 lo spartiacque ideale dei progressi d'Europa. Al di qua si trattava di edificare l'integrazione europea; oggi gli sforzi vanno diretti al bilanciamento tra due forze eguali ed opposte della coscienza politica: tra desiderio di appartenere ad una Unione e radicamento alla propria cultura nazionale. Questo bilanciamento ideale è l'*affectio societatis* europea.

nentale. Ma, attenzione, con questo non si vuole imporre una certa visione religiosa, né coartare i principi della libertà religiosa o, tanto meno, quelli fondamentali della separazione tra Stato e Chiesa. Qui si vuole solo evidenziare l'importanza delle radici cristiane e giudaiche — insieme a quelle che ci vengono dall'Illuminismo, dal diritto romano, dalle Università, dalla lingua latina — nella creazione di un *idem sentire de republica* senza il quale nessuna comunità politica può sopravvivere.

Insomma, proprio perché istituzioni e società devono restare separati e le prime non devono soffocare la seconda, ma devono secondarla, non si può non riconoscere la giusta dignità ad un soggetto — Chiese e comunità religiose — che tanta parte ha nella vita dei cittadini (si pensi al volontariato) e che in modo così significativo contribuiscono a definire i valori fondanti della nostra civiltà (centralità della persona, pluralismo delle espressioni sociali, cultura delle autonomie, solidarietà).

Voglio ricordare a coloro che guardano con diffidenza al ruolo che svolgono le religioni, le parole di un filosofo italiano caro al mondo laico, Norberto Bobbio. Un intellettuale che sentiva la necessità della religione per la stessa democrazia. « A meno che — diceva — non esista un'altra forza capace di toccare le motivazioni interiori all'azione, bisogna accettare l'idea della necessità della religione ».

Intervento dell'On. Antonio Tajani (rappresentante del Parlamento europeo) in occasione della seduta della Convenzione per il futuro dell'Europa, Bruxelles, 21.3.2002.

⁽⁵⁵⁾ Discorso introduttivo del Presidente V. Giscard d'Estaing alla Convenzione sul futuro dell'Europa, 26.2.2002. Doc. SN 1565/02.

Ma a tale afflato sentimentale manca un connotato spirituale. Anche il «messaggio di tolleranza e di moderazione...(aperto ai) diritti dell'uomo» e poggiante sui «tre contributi fondamentali della ragione, dell'umanesimo e della libertà», tace a proposito di fede e quando si richiama al trascendente, lo fa nei termini di una divina e privata ispirazione del legislatore verso un Dio pagano, la «dea Europa» e, comunque, avendo in mente esclusivamente l'azione creativa di un legislatore-ermeneuta.

Se non v'è un atteggiamento di aperta negazione delle ragioni spirituali, v'è un progressivo allontanamento da queste, a disvelare le forme di una grande istituzione alla quale soltanto dobbiamo la pace e la difesa, il nostro benessere esistenziale, un «Leviatano», un hobbesiano «Dio mortale» del XXI secolo, poggiante sulle proprie «diciannove leggi di natura» che razionalizzano l'egoismo e orientano il consenso delle moltitudini.

Un consenso per il quale sarà buona norma attendere i futuri progressi, o ripensamenti del legislatore comunitario.

FABIO VECCHI

